



Camera di Commercio
Vicenza

REGOLAMENTO DI CONTRIBUZIONE CAMERALE A SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI GARANZIA DEL CREDITO BANCARIO O ASSIMILATO

Approvato con deliberazione n. 394 del 29 settembre 2004 della Giunta camerale e da ultimo modificato con deliberazioni n. 11 del 26 aprile 2011, n. 26 del 6 dicembre 2011 e n. 22 del 29 novembre 2012 del Consiglio camerale

Articolo 1 – Generalità

L'erogazione di contributi camerali a soggetti che esercitano attività di garanzia del credito bancario o assimilato (di seguito denominati «Organismi di garanzia fidi») alle imprese che operano con almeno un'unità locale situata nel territorio della provincia di Vicenza è effettuata annualmente nei limiti delle somme risultanti dal bilancio di previsione approvato dal Consiglio.

L'operatività dell'impresa di cui è garantito il finanziamento nel territorio della provincia di Vicenza è provata dalla circostanza che la sua sede legale o almeno una unità operativa è situata nel territorio della provincia.

Articolo 2 – Requisiti degli Organismi di garanzia fidi percettori

L'erogazione dei contributi indicati all'articolo 1 è subordinata alle condizioni che gli Organismi di garanzia fidi percettori: a) siano costituiti nella forma di consorzio con attività esterna, o di società cooperativa, o di società consortile per azioni o a responsabilità limitata; b) siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale relativa all'attività esercitata; c) risulti dal loro statuto che al loro finanziamento concorrono le imprese consorziate o socie e non vi sono discriminazioni nell'ammissione alla compagine sociale, diverse da quelle dell'appartenenza al settore imprenditoriale al quale è rivolta la loro attività; d) siano soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia¹.

¹ La lettera d) avrà efficacia con il contributo che sarà stanziato nel bilancio di previsione 2014 della CCIAA di Vicenza.

Articolo 3 – Obblighi degli Organismi di garanzia fidi

Gli Organismi di garanzia fidi indicati all'articolo 1 assumono i seguenti obblighi:

- a) di garantire finanziamenti a imprese che operano nella provincia di Vicenza, in misura non inferiore a quella annualmente determinata dalla Giunta;
- b) di conferire a una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali l'incarico di asseverare i dati comunicati dall'Organismo di garanzia fidi alla Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 7;
- c) di sottoscrivere la Convenzione riguardante i contributi camerali della Camera di Commercio agli Organismi di garanzia fidi relativa al rispetto della normativa comunitaria.

Articolo 4 – Domanda di erogazione del contributo

Con provvedimento dirigenziale della Camera di Commercio adottato entro il 31 agosto di ogni anno sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di contributo camerale relativo all'anno successivo, della relativa documentazione richiesta, a pena di esclusione.

Gli Organismi di garanzia fidi presentano le domande entro il termine perentorio del 31 ottobre successivo alla adozione del provvedimento dirigenziale di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 5 – Provvedimento di ammissione

Con provvedimento dirigenziale da adottare entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferiscono i contributi di cui al presente regolamento stanziati sul bilancio di previsione e subordinatamente all'approvazione dello stanziamento da parte del Consiglio, è determinata l'ammissione a contributo degli Organismi di garanzia fidi che dalla verifica della documentazione presentata allegata alla domanda di cui all'articolo 4 risultano avere tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Entro lo stesso termine del 31 gennaio ne è data comunicazione agli Organismi di garanzia fidi a cura del dirigente che ha adottato il provvedimento di cui al comma precedente.

Articolo 6 – Attribuzione dei contributi camerali agli Organismi di garanzia fidi

Con delibera della Giunta è determinato l'ammontare dei contributi attribuito a ciascun Organismo di garanzia fidi, mediante applicazione dei criteri indicati nel presente articolo.

I contributi stanziati sul bilancio di previsione di ogni anno per finanziare gli Organismi di garanzia fidi sono attribuiti ai settori Industria, Artigianato, Agricoltura e Commercio in misura proporzionale al numero dei consiglieri che risulta attribuito a ciascuno di essi nel decreto regionale di nomina del Consiglio in carica. A tal fine il consigliere che rappresenta il Turismo è attribuito al settore Commercio, il consigliere che rappresenta i Trasporti è attribuito al settore Artigianato e non si tiene conto degli altri consiglieri.

Quando più soggetti che hanno le caratteristiche indicate all'art. 1 di cui al presente regolamento operano all'interno dello stesso settore economico tra quelli indicati al comma precedente, l'attribuzione dei contributi assegnati a ciascun Organismo di garanzia fidi è fatta in misura proporzionale al valore residuo delle garanzie prestate da ciascun Organismo di garanzia fidi alle imprese indicate nello stesso art. 1 e risultanti in essere al termine dell'anno precedente a quello di riferimento del contributo.

Gli Organismi di garanzia fidi che non hanno ricevuto contributi nell'anno 2010 e sono ammessi a contribuzione concorrono alla ripartizione dei contributi nell'ambito del settore produttivo nel quale sono inclusi in relazione al settore produttivo prevalente di appartenenza delle imprese i cui finanziamenti sono da essi garantiti.

Articolo 7 – Informazioni degli Organismi di garanzia fidi ai fini della determinazione del contributo spettante e provvedimento dirigenziale di liquidazione del contributo

Entro il 31 luglio gli Organismi di garanzia fidi ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento comunicano alla Camera di Commercio i seguenti elementi informativi:

a) valore residuo delle garanzie prestate alle imprese indicate all'art. 1 dall'Organismo di garanzia fidi, risultanti in essere al termine dell'anno precedente a quello di riferimento del contributo;

b) elenco nominativo completo di codice fiscale delle escussioni subite nell'anno precedente dall'Organismo di garanzia fidi a causa di insolvenza di imprese indicate all'articolo 1, garantite dall'Organismo stesso, con la indicazione dell'ammontare garantito, e dell'ammontare escusso.

Entro lo stesso termine inoltre gli Organismi di garanzia fidi indicati al comma precedente trasmettono alla Camera di Commercio i seguenti documenti:

c) dichiarazione della società di revisione che ha asseverato i dati di cui al comma precedente;

d) copia del bilancio dell'esercizio precedente a quello di erogazione dei contributi, se non è già stato depositato al Registro delle Imprese.

Con provvedimento dirigenziale da adottarsi entro il successivo 31 ottobre è eseguita con le modalità indicate all'articolo 6 del presente Regolamento la liquidazione dei contributi spettanti a ciascun Organismo di garanzia fidi.

Articolo 8 – Regime transitorio

Gli Organismi di garanzia fidi il cui bilancio dell'esercizio 2010 non è certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob possono conferire l'incarico di cui alla lettera b) dell'articolo 3 con riferimento al bilancio dell'esercizio 2012 o dell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'incarico di certificazione già conferito; nell'erogare i contributi 2011 e 2012 tiene luogo della dichiarazione di cui alla lettera c) dell'articolo 7 analoga dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Organismo di garanzia fidi e dal Presidente del Collegio sindacale dell'Organismo stesso.

I termini indicati negli articoli 4 e 5 del presente Regolamento con riferimento ai contributi relativi all'anno 2011 sono prorogati dal 31 agosto al 31 maggio 2011, dal 31 ottobre al 30 giugno 2011 e dal 31 gennaio al 31 agosto 2011.